

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1131)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

(V. Stampato Camera n. 2283)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della
Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 gennaio 1985*

**Assegnazione alla Comunità europea di entrate supplementari
al bilancio generale per l'anno 1984, sotto forma di anticipi
rimborsabili**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il versamento del controvalore in lire di 153.824.074 unità di conto europee (ECU) quale onere posto a carico dell'Italia in attuazione dell'impegno preso dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, nella sessione del 2 e 3 ottobre 1984, di versare alla Comunità, sotto forma di anticipi rimborsabili, la somma sopra indicata per finanziare il bilancio rettificativo e supplementivo n. 1/84.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1984, valutato in lire duecentosedici miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ».

All'eventuale maggiore onere derivante da variazioni nel tasso di conversione lira-ECU si provvede, in considerazione della natura dell'onere stesso, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.